

N. 12-1/2023 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VERONA**  
**SEZIONE II CIVILE**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr.ssa Monica Attanasio

presidente

dr. Pier Paolo Lanni

giudice

dr. Francesco Bartolotti

rel./est. giudice

nel procedimento N. 12-1/2022 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**Massimo COLTRI** (C.F. CLTMSM76L22B709J)

**RICORRENTE**

e nel procedimento N. 21-1/2022 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**Davide COLTRI** (C.F. CLTDVD74H30B709X)

**RICORRENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**OGGETTO:** liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-indebitato

**letto** il ricorso proposto da Massimo COLTRI per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

**considerato**, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve



ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

**considerato** che dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio - e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); peraltro nel caso di specie si è provveduto alla comparizione personale del debitore, sia per chiarimenti, sia per l'opportunità di verificare la riunione al presente procedimento, di quello iscritto al n. 21/2023 P.U. incardinato su ricorso di Davide COLTRI, fratello germano di Massimo COLTRI;

**ritenuta** dunque in primo luogo l'opportunità della riunione dei due procedimenti indicati, osservato che i debitori Massimo COLTRI e Davide COLTRI sono membri della medesima famiglia (fratelli germani, sebbene abbiano a loro volta costituito differenti nuclei familiari) ed il sovraindebitamento risulta comune, poiché per entrambi generato dalle perdite maturate nel corso degli anni dalle imprese immobiliari di famiglia, che facevano capo al comune padre Guerrino COLTRI; entrambi i debitori risultano avere impiegato risorse economiche personali nel tentativo di riportare in equilibrio finanziario l'attività imprenditoriale di famiglia, finendo tuttavia per diventare inadempienti anche in relazione ai rispettivi oneri fiscali e professionali, oltre che in relazione ai finanziamenti contratti da ciascuno; il progetto di liquidazione formulato da entrambi i debitori, inoltre, risulta in parte sovrapponibile, in ragione della parziale coincidenza di attivo disponibile, tenuto conto della previsione di vendita dell'appartamento ubicato in Caprino Veronese, via Cantore, in proprietà al 50%, nonché delle quote sociali di CIERREVI REAL ESTATE s.r.l., di cui sono soci al 50% i due fratelli; peraltro, all'udienza del giorno 14.09.2023, i ricorrenti hanno dichiarato di aderire alla previsione di un unico progetto di risoluzione della crisi ai sensi dell'art. 66 CCII;

**ritenuto** pertanto di disporre la riunione del procedimento iscritto al n. 21/2023 P.U. al presente procedimento nell'ambito di un unico progetto di liquidazione, pur nella distinzione delle rispettive masse attive e passive;

**ritenuta** la competenza dell'istituto Tribunale ex art. 27, c. 2 CCII, atteso che entrambi i ricorrenti risiedono in Comune di Caprino Veronese (VR), Massimo COLTRI in via Molini n. 64, Davide COLTRI in località Caiar n. 37; dunque, il centro dei loro interessi principali risulta collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

**considerato** che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

**considerato** che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario



dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCII);

**considerato**, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

**considerato** che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

**rilevato** che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC avv. Cinzia DEGANI, la quale, anche a seguito dei plurimi chiarimenti richiesti dal giudice delegato all'istruzione delle udienze celebrate per l'audizione dei ricorrenti e la verifica degli elementi di precisazione indicati, ha verificato la sufficiente completezza ed attendibilità della documentazione prodotta da ciascun ricorrente a corredo della rispettiva domanda (documentazione che consente quindi di ricostruire in modo sufficientemente esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti, ferme le precisazioni di seguito indicate) ed ha adeguatamente illustrato la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

**rilevato** che i ricorrenti non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza: Massimo COLTRI risulta essere libero professionista iscritto all'albo dei geometri di Verona ed esercente la propria attività libero professionale con apertura di partita iva individuale; Davide COLTRI, laureato in architettura, risulta avere svolto attività di collaborazione a favore dello studio del fratello; entrambi i ricorrenti sono pure soci, ciascuno per la quota del 50%, di CIERREVI REAL ESTATE s.r.l., con sede legale in Caprino, Via A. De Gasperi ed il cui capitale sociale ammonta ad €10.000,00, attualmente inattiva, nonché di IMMOBILIARE CAIAR 2 s.r.l., di cui sono pure amministratori, avente capitale sociale di € 10.000,00, versato per la quota di un quarto; gli stessi risultano altresì avere la rappresentanza, quali procuratori, della società IMMOBILIARE CAIAR s.a.s. di COLTRI geom. Guerrino & C. s.a.s. di cui sono socio accomandante la madre Giuseppina ARDUINI e socio accomandatario il padre Guerrino COLTRI; sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

**ritenuta** la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore, i ricorrenti sono gravati da ingenti debiti verso istituti di credito, Erario ed Enti



Locali, per un ammontare complessivo, secondo quanto attestato dall'OCC nella prima relazione particolareggiata, pari alla somma di € 883.544,99 oltre spese di Advisor ed OCC per quanto riguarda Massimo COLTRI e per la somma di € 522.379,26, oltre spese di Advisor ed OCC per quanto riguarda Davide COLTRI; deve peraltro darsi atto della riduzione del passivo (e correlativamente anche dell'attivo disponibile) a seguito della vendita in sede di esecuzione individuale, degli immobili di proprietà piena ed esclusiva di ciascuno dei due ricorrenti, rimanendo alla attualità anche da alienare in sede di asta giudiziaria l'immobile in comproprietà ubicato in Comune di Caprino Veronese, via Cantore, stimato nella somma di € 217.000,00, di cui € 108.000,00 di spettanza di ciascun debitore, siccome precisato dall'OCC, avv. Cinzia DEGANI con relazione integrativa del 31.05.2023 ed in quella del 06.09.2023;

**rilevato** che a fronte di tale situazione debitoria, i ricorrenti risultano godere di un patrimonio costituito unicamente dell'immobile in comproprietà ubicato in Comune di Caprino Veronese, via Cantore, facente parte del complesso residenziale denominato "Villa Magda", gravato da ipoteca dell'Agenzia delle Entrate ed oggetto di esecuzione immobiliare avanti al Tribunale di Verona, nonché delle quote sociali di CIERREVI REAL ESTATE s.r.l., con sede legale in Caprino, Via A. De Gasperi ed il cui capitale sociale ammonta ad € 10.000,00, attualmente inattiva; i ricorrenti risultano inoltre soci, ciascuno per la quota del 50% della società IMMOBILIARE CAIAR 2 s.r.l., di cui sono pure amministratori, avente capitale sociale di € 10.000,00, versato per la quota di un quarto; i ricorrenti risultano intestatari di conto corrente con provvista di scarso valore economico (il conto corrente intestato a Massimo COLTRI risulta peraltro oggetto di pignoramento); il ricorrente Massimo COLTRI risulta proprietario di un motociclo, Piaggio, immatricolato nel 2012; Davide COLTRI risulta proprietario di una vettura, Audi A6, immatricolata nel 1997 e che lo stesso ha dichiarato di avere ceduto nel 2020 in vista della demolizione, come documentato dall'OCC con nota integrativa del 31.05.2023; il ricorrente Davide COLTRI risulta inoltre avere la disponibilità di una cassetta di sicurezza, il cui canone mensile emerge dagli estratti conto prodotti a seguito di istanza di integrazione documentale, mediante nota di deposito del 01.06.2023, *sub* doc. 7;

**rilevato** che inoltre i ricorrenti risultano infine godere dei redditi derivanti dalla loro rispettiva attività libero professionali;

**rilevato** in particolare che il ricorrente Massimo COLTRI ha dichiarato nell'anno di imposta 2021 un reddito da lavoro lordo di € 96.500,00 comprensivo degli emolumenti che lo stesso ha dichiarato dovuti a favore del fratello Davide COLTRI, indicato come suo collaboratore privo di una propria ditta e di un contratto di lavoro dipendente; per gli anni 2018 – 2020 risulta che lo stesso non abbia presentato le dichiarazioni reddituali, subendo un accertamento della Guardia di Finanza, nel corso del quale è stato accertato un reddito annuo lordo di € 111.517,48 nell'anno di imposta 2018, di € 71.542,00 nell'anno 2019 e di € 69.330,00 nell'anno 2020; a seguito dei chiarimenti richiesti in sede istruttoria, l'OCC ha dunque attestato in capo al ricorrente Massimo COLTRI un reddito annuo lordo di € 42.644,00 nell'anno 2021, pari ad un reddito netto mensile medio di € 3.534,00, con un esborso per spese professionali di € 1.008,00 (ed € 1.135,00 di spese familiari); per l'anno 2022 è stato attestato un reddito annuo lordo di € 69.118,00 pari ad un reddito netto mensile medio di € 5.796,00, con un esborso per spese professionali di € 981,00 (ed € 1.411,00 di spese familiari); il ricorrente Massimo COLTRI risulta percepire il canone di locazione dell'immobile in comunione con il



fratello, per un importo complessivo di € 650,00 al mese, suddiviso fra i due comproprietari, la cui quota di spettanza è considerata nei redditi suindicati; tenuto conto delle necessità di sostentamento del nucleo familiare del debitore Massimo COLTRI, di cui fa parte la moglie, Chiara VIANINI, occupata in regime *part – time* dal 2002 con una retribuzione media mensile di circa € 1.600,00/ 1.700,00 (secondo quanto attestato dall'OCC nella terza relazione integrativa del 06.09.2023), nonché i due figli minori Mattia COLTRI e Margherita Maria COLTRI, nati rispettivamente in data 14.09.2009 e 30.07.2012, risulta evidente che il ricorrente con le proprie sostanze non è in grado di far fronte alla predetta esposizione debitoria;

**rilevato**, quanto alla posizione reddituale del ricorrente Davide COLTRI, che lo stesso risulta avere dichiarato un reddito annuo lordo di € 3.706,00 nell'anno di imposta 2021, integrato fino alla somma di € 32.020,00 in corso di procedura con gli emolumenti percepiti dal fratello per le mansioni professionali svolte in suo favore, non risultano depositate le dichiarazioni reddituali degli anni di imposta 2020 e 2021, mentre risultano emesse fatture nei confronti del fratello Massimo COLTRI per la somma di € 34.451,63 nell'anno 2022 e per la somma di € 36.300,00 nell'anno 2021; a seguito dei chiarimenti richiesti in fase istruttoria il ricorrente ha quindi prospettato di avere goduto di un reddito annuo lordo di € 32.020,00 nell'anno 2021, per un reddito mensile netto medio di € 3.554,00 (con un esborso per spese familiari indicato in € 2.095,00) e di un reddito annuo lordo di € 16.640,00 nell'anno 2022, per un reddito mensile netto medio di € 1.387,00 (con un esborso per spese familiari indicato in € 2.277,00); il ricorrente risulta padre di due figli minori, Pietro COLTRI, nato il 07.10.2007 e Alessandro COLTRI, nato il 30.06.2009, avuti da Raffaella ZAMBOTTO (la quale lavora come tecnologa alimentare con contratto a tempo indeterminato e con retribuzione mensile di circa € 1.800,00 e con la quale il ricorrente non è coniugato e non convive); per quanto prospettato dal ricorrente, i figli vivono con la madre, mentre lo stesso risiede con i genitori Guerrino COLTRI e Giuseppina ARDUINI, in relazione ai quali non ha tuttavia fornito né documentazione, né allegazione alcuna in ordine alle rispettive condizioni economiche (patrimoniali e reddituali); a prescindere da ogni altra valutazione in ordine alla completezza ed attendibilità dei dati reddituali e patrimoniali forniti dal ricorrente Davide COLTRI, rilevanti sotto il profilo del giudizio di meritevolezza nell'ambito della eventuale futura procedura di esdebitazione, si evincono dalla documentazione in atti elementi sufficienti per concludere che il ricorrente Davide COLTRI, con le proprie sostanze, non è comunque in grado di far fronte alla predetta esposizione debitoria;

**ritenuto** che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, dovendosi precisare che la liquidazione dei beni dovrà avvenire mediante procedure competitive;

**considerato** che il ricorrente Massimo COLTRI va autorizzato a trattenere la somma mensile di € 1.250,00 tenuto conto dei rilevi dell'OCC in ordine alla effettiva contribuzione al mantenimento del nucleo familiare anche della moglie Chiara VIANINI, della media mensile ed annuale delle spese dichiarate dal ricorrente, della dichiarata disponibilità ad offrire alla procedura la somma di € 400,00 al mese e del giudizio di congruità espresso dalla medesima OCC in relazione ai valori ISTAT dei consumi per una famiglia di 4 persone; il ricorrente deve inoltre essere autorizzato a trattenere la somma mensile di € 1.000,00 al mese per spese professionali, tenuto conto dei dati forniti e del giudizio di congruità espresso dall'OCC; peraltro, tenuto conto della disponibilità dichiarata ad offrire alla procedura una somma pari



ad € 400,00 al mese, deve disporsi, avuto riguardo al minor reddito indicato in atti, certamente preso in considerazione ai fini della relativa valutazione ai fini delle somme da destinare alla procedura, che il ricorrente sia comunque tenuto a versare ogni mese sul conto corrente intestato alla procedura una somma non inferiore ad € 400,00 al mese, qualora il reddito mensile netto risulti non inferiore ad € 2.600,00; le predette quote di reddito tengono già conto della circostanza che il ricorrente non vive più nell'immobile ubicato in Caprino Veronese via Molini n. 64, ove risulta ancora residente, poiché già aggiudicati all'esito dell'asta giudiziaria di cui alla esecuzione individuale iscritta al n. 90/2022 R.G.E. del Tribunale di Verona, siccome precisato dal ricorrente e dall'OCC all'udienza del 16.09.2023 e nella relazione integrativa del 06.09.2023;

**considerato** che il ricorrente Davide COLTRI va autorizzato a trattenere la medesima somma mensile di € 1.250,00 tenuto conto della circostanza che lo stesso vive con i genitori, di cui non ha fornito elementi reddituali e contribuisce al mantenimento dei due figli residenti con la madre, nonché tenuto conto della disponibilità dichiarata all'udienza del 16.09.2023 a versare alla procedura la somma mensile di € 250,00, ove compatibile con il fatturato complessivo; dal prospetto di calcolo fornito dal ricorrente, emerge che lo stesso ha effettuato versamenti di denaro a favore della madre dei minori, Raffaella ZAMBOTTO, ovvero a favore del di lei fratello Andrea ZAMBOTTO, con diverse causali, per somme di importo pari ad € 19.500,00 nell'anno 2021, di cui € 16.000,00 a titolo di *"contributo figli"* ed € 3.500,00 a titolo di *"rimb. Andrea ZAMBOTTO"*; nell'anno 2022 risultano versamento per € 9.150,00 fino al mese di maggio 2022 (ultimo disponibile) a titolo di *"rimborso Raffaella ZAMBOTTO"* oltre ad € 501,25 con causale *"pagamento Andrea ZAMBOTTO"*; dette maggiori somme non possono essere prese a riferimento per stabilire la quota di spese personali/familiari da escludere dalla liquidazione, tenuto conto delle criticità già indicate in ordine alla genericità delle allegazioni fattuali del ricorrente sulla capacità reddituale dei genitori con i quali convive, nonché in ordine alle proprie effettive disponibilità, anche con riferimento alla cassetta di sicurezza, non indicata in ricorso, né nelle memorie integrative successive e tenuto conto altresì della scarsa documentazione fornita al riguardo; la somma disposta di € 1.250,00 risulta inoltre coerente con il giudizio di congruità espresso dalla medesima OCC in relazione ai valori ISTAT dei consumi per una famiglia di 4 persone, anche avuto riguardo alla capacità reddituale della madre dei minori; peraltro, tenuto conto della disponibilità dichiarata ad offrire alla procedura una somma pari ad € 250,00 al mese deve disporsi, avuto riguardo al minor reddito indicato in atti, certamente preso in considerazione ai fini della relativa valutazione ai fini delle somme da destinare alla procedura, che il ricorrente sia comunque tenuto a versare ogni mese sul conto corrente intestato alla procedura una somma non inferiore ad € 250,00 al mese, qualora il reddito mensile netto risulti non inferiore ad € 1.400,00;

**rilevato** che la quota di reddito di ciascun ricorrente esclusa dalla liquidazione potrà essere soggetta ad eventuali modifiche nel corso della procedura, a fronte di istanza dell'uno o dell'altro, motivata da mutamenti significativi sopravvenuti nella propria situazione reddituale e familiare, adeguatamente documentati;

**ritenuto** che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e sul quale confluiranno le quote di reddito dell'uno e dell'altro ricorrente; 2) ordinare al datore di lavoro (ove si verificasse un



mutamento lavorativo o il collocamento a riposo dell'uno o dell'altro ricorrente) di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione di ciascun ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati).

L'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-*quinquies* L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle);

**considerato** che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito/pensione individuale, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui ciò debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012;

**considerato**, in particolare, che tale questione intercetta quella più ampia della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata;

**considerato** a tal riguardo che: **1)** la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti); **2)** anche l'apprensione di quote di reddito/pensione del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12; **3)** ma il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata; **4)** ed infatti, l'art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (in questi termini il legislatore ha esercitato la facoltà prevista dall'art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19); **5)** la stessa soluzione è stata prevista, sia pure con una disposizione più ermetica, dall'art. 282 con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione è dichiarata d'ufficio; **6)** in particolare la prosecuzione dell'attività liquidatoria, anche a fronte dell'esdebitazione, pur non essendo prevista, si ricava dalla sovrapposibilità tra la soluzione prevista dal primo comma dell'art. 282 e quella prevista dai primi due commi dell'art. 281, dalla mancata previsione di un provvedimento di chiusura della procedura aperta al momento dell'esdebitazione e dalla più volte evidenziata equiparazione strutturale e funzionale della liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale; **7)** ma l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione, deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art.



21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19; 8) questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione; 9) ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

**ritenuto** che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni: a) la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni; b) il debitore può ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura; c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; d) conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla eventuale dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

ritenuto peraltro opportuno precisare sin da ora che degli elementi di scarsa chiarezza suindicati in riferimento al ricorrente Davide COLTRI e della condotta di entrambi i ricorrenti in corso di procedura si terrà conto ai fini della valutazione di meritevolezza nell'ambito del procedimento di esdebitazione, ferma ogni altra valutazione di competenza che potrà essere assunta dal giudicante in quella sede;

**ritenuto**, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, che sussistano giustificati motivi per nominare liquidatore un soggetto diverso dall'OCC designato in sede di proposizione della domanda di liquidazione da parte dei ricorrenti, in considerazione della necessità di plurimi chiarimenti in ordine alle condizioni reddituali, alle spese familiari e professionali ed in relazione alla completezza e attendibilità delle dichiarazioni e della documentazione originariamente fornita dai ricorrenti, che ha richiesto il deposito di ben tre relazioni integrative e di ulteriori precisazioni anche all'ultima udienza del 16.09.2023 in riferimento alla cassetta di sicurezza del ricorrente Davide COLTRI, non oggetto di osservazioni da parte del Gestore della Crisi; inoltre dovrà essere assicurata anche in corso di procedura l'acquisizione della documentazione aggiornata relativa alla capacità reddituale e patrimoniale di tutti i membri di ciascun nucleo familiare, nonché ai bilanci di esercizio delle società di cui i ricorrenti sono soci ed amministratori; deve quindi procedersi alla nomina di un Liquidatore scegliendolo dall'elenco dei Gestori della Crisi di cui al D.M. 202/2014;

**considerato** che l'unico immobile rimasto nella disponibilità dei ricorrenti e della procedura, secondo quanto evincibile dalle prospettazioni dei medesimi e dalle valutazioni dell'OCC, non costituisce abitazione dell'uno o dell'altro nucleo familiare;

**considerato** che pur in assenza di specifica richiesta, il ricorrente Massimo COLTRI 'può essere allo stato autorizzato a continuare ad utilizzare il ciclomotore di sua proprietà, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCI, per le esigenze lavorative e familiari fino a che il Liquidatore non decida di avviare le procedure per la sua eventuale liquidazione, previa verifica del valore di mercato in corso di procedura; in caso contrario, il ricorrente dovrebbe sopperire alle esigenze di mobilità mediante abbonamento ai mezzi pubblici, il che comporterebbe la necessità di aumentare la somma di reddito da lasciare nella sua disponibilità, con conseguente diminuzione anche di quella incamerata dalla procedura e





messa a disposizione per la soddisfazione dei creditori. La disponibilità del suddetto veicolo, quindi, appare corrispondente anche all'interesse dei creditori;

**considerato** che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14-*quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

**considerato**, quanto alle spese di procedura per i compensi di Advisor e OCC che si reputano congrui i compensi indicati all'udienza del 16.09.2023, tenuto conto della riduzione di attivo disponibile a seguito della prosecuzione delle procedure esecutive individuali e tenuto conto dell'opera complessivamente prestata dai professionisti incaricati;

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 270 CCI,**

DISPONE la riunione al presente procedimento iscritto al N. 21-1/2022 P.U. del procedimento N. 21-1/2022 P.U. promosso da Davide COLTRI per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei debitori:

**Massimo COLTRI** (C.F. CLTMSM76L22B709J), residente in Comune di Caprino Veronese (VR), via Molini n. 64;

**Davide COLTRI** (C.F. CLTDVD74H30B709X), residente in Comune di Caprino Veronese (VR), località Caiar n. 37;

NOMINA Giudice Delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;

NOMINA liquidatore l'avv. Ilaria ANDREOLI

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di ciascun ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione della casa di abitazione sita in Bosco Chiesanuova (VR), che, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, potrà continuare ad essere utilizzata dal ricorrente fino a tutto il mese di settembre 2023 (periodo di tempo reputato congruo ai fini del reperimento di una nuova soluzione abitativa), con obbligo di rilasciare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose;

ORDINA ai ricorrenti di depositare documentazione aggiornata relativa alla capacità reddituale e patrimoniale di tutti i membri di ciascun nucleo familiare, nonché i bilanci di esercizio delle società di cui i ricorrenti sono soci ed amministratori; sarà cura del Liquidatore verificare la completezza ed attendibilità della documentazione indicata, con facoltà di richiedere altresì documentazione bancaria aggiornata, completa di movimentazioni in entrata e in uscita;



ORDINA al ricorrente Davide COLTRI di depositare la documentazione relativa alla cassetta di sicurezza emergente dagli estratti conto bancari di cui al doc. 7 prodotto con la nota di deposito del 01.06.2023;

DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi di Massimo COLTRI sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 1.250,00 per esigenze familiari e di € 1.000,00 per spese professionali; il ricorrente è comunque tenuto a versare ogni mese sul conto corrente intestato alla procedura una somma non inferiore ad € 400,00 al mese, qualora il reddito mensile netto risulti non inferiore ad € 2.600,00; con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi di Davide COLTRI sino alla concorrenza dell'importo complessivo mensile di € 1.250,00 per esigenze familiari; il ricorrente è comunque tenuto a versare ogni mese sul conto corrente intestato alla procedura una somma non inferiore ad € 250,00 al mese, qualora il reddito mensile netto risulti non inferiore ad € 1.400,00; con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,

ORDINA al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente;

DISPONE che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona nonché la trascriva presso i Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;



- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2024) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

LIQUIDA a favore degli Advisor, a titolo di compenso per l'opera professionale prestata a favore dei ricorrenti, la somma complessiva di € 4.000,00, già comprensiva di spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.

LIQUIDA a favore dell'OCC, a titolo di compenso per l'opera professionale prestata a favore dei ricorrenti, la somma complessiva di € 5.000,00, già comprensiva di spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 20.10.2023.

Il giudice relatore  
*Francesco Bartolotti*

La presidente  
*Monica Attanasio*

